

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 MARZO 2023

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 4 della legge regionale Umbria 5 marzo 2009, n. 4 che, al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, autorizza la Giunta regionale a stipulare con l’Automobile Club d’Italia apposita Convenzione di durata triennale per lo svolgimento di attività inerenti all’applicazione del tributo; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 13 marzo 2023 con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2022 del precedente Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la stessa Regione Umbria autorizzato con deliberazione del 25 gennaio 2022, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Protocollo d’intesa con la medesima amministrazione regionale, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023; preso atto che lo schema di Protocollo all’uopo predisposto è stato approvato dalla Giunta Regionale Umbria con Deliberazione n.126 del 7.2.2023; visto lo schema di atto in questione ed i relativi allegati predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione; tenuto conto che lo stesso, in linea con la precedente intesa, prevede che l’Ente e la Regione continuino a cooperare nei seguenti ambiti: - sviluppo del nuovo sistema di gestione integrata degli archivi, denominato *NSTAR*, al fine di consentire la progressiva internalizzazione della gestione della tassa automobilistica da parte della Regione; - integrazione del nuovo sistema informativo regionale di gestione della tassa auto con l’Archivio

nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA, gestito dall'ACI, per consentire alla Regione di beneficiare delle specifiche funzioni in esso disponibili ed, in particolare, del nuovo modello di assistenza; - integrazione del sistema *NSTAR* con i sistemi informativi regionali in base alle esigenze che saranno rappresentate dalla Regione stessa, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la gestione contabile, la riscossione coattiva e tramite *PagoPA*; tenuto conto che l'iniziativa persegue gli obiettivi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza dell'azione amministrativa e tutela dei diritti del contribuente, con particolare riguardo all'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarietà dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, migliorare i servizi offerti al cittadino, tutelare i contribuenti e gli automobilisti, nonché ottimizzare e razionalizzare la gestione degli archivi e delle banche dati; tenuto conto che, in considerazione della natura di cooperazione svolta ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e dell'art.51, comma 2 *ter*, del decreto legge n.124/2019, convertito dalla legge n.157/2019, la Regione Umbria, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso forfettario dei costi direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo massimo stimato in €.498.622 per l'anno 2023, in €.506.046 per l'anno 2024 ed in €.498.090 per l'anno 2025, fermo l'ulteriore rimborso all'Ente dei costi per eventuali richieste di personalizzazioni da parte della Regione, da definire in via autonoma ed aggiuntiva; considerato che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2023, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per le successive annualità, verranno imputati al corrispondente conto di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le regioni e le province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; visto il parere espresso dall'Avvocatura dell'Ente; preso atto in particolare che avverso la citata deliberazione della Giunta Regionale n.126/2023 è pendente attualmente un ricorso presso il TAR dell'Umbria; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, e dell'articolo 4 della legge regionale Umbria 5 marzo 2009, n. 4, di un Protocollo d'intesa in materia di tasse automobilistiche tra l'Ente e la stessa Regione Umbria, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e

scadenza al 31 dicembre 2025, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, anche ai fini dell'adeguamento alle pronunce che dovessero intervenire in merito alla collaborazione, in relazione alle vertenze in corso in sede di giustizia amministrativa.”.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

La Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, codice fiscale n. 80000130544 e partita IVA 01212820540 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata dal dott. Stefano Strona [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, ai sensi della D.G.R. 324 del 30/04/2020 e dalla deliberazione della Giunta regionale n 126 del 07/02/2023

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente ACI in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

per la gestione della tassa automobilistica

Riferimenti normativi

- ✓ Legge n. 449/1997, art. 17, comma 10 che attribuisce alla Regione la titolarità della Tassa Automobilistica e conseguentemente della gestione delle attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo, da svolgere secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998
- ✓ Decreto Ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 art. 2 comma 1 la Regione effettua direttamente il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti
- ✓ Articolo 51 commi 1 e 2-bis, del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che disciplina l'integrazione e il coordinamento degli archivi nazionali e regionali;
- ✓ Lettera Agenzia delle Entrate alle Regioni, del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U di comunicazione del trasferimento della gestione dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche ad ACI;
- ✓ Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- ✓ Legge regionale Umbria 5 marzo 2009 n. 4, art. 4 che ha stabilito che: "al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizione sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo

Premesso che

La Regione Umbria con DGR 1361 ha, tra l'altro, deciso di avviare il processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale che sin dal 2004 si è appoggiata al modello basato

Protocollo di intesa - Accordo di cooperazione fra Regione Umbria ed Automobile Club d'Italia -2023-2025

sull'avvalimento di ACI giusta previsione normativa di cui al Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, che stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni/Province Autonome, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento" attraverso la realizzazione di un sistema applicativo gestionale di nuova generazione per la gestione della tassa automobilistica, che consente l'internalizzazione, aderendo alle disponibilità di ACI per la realizzazione in co-progettazione e co-sviluppo di un nuovo sistema informativo (N-Star) entro il 2022 che tenga conto di quanto disposto dall'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 secondo le seguenti modalità:

1. La banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) concorre alla formazione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e le funzioni della banca dati regionale e dell'archivio nazionale devono essere pienamente integrate ed interoperabili, al fine di garantire la coerenza, correttezza e integrità dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. Con il presente accordo le parti intendono condividere lo sviluppo del sistema informatico (N-STAR), finalizzato alla gestione di entrambe le banche dati, in modo da garantire una piena integrazione ed interoperabilità tra i due archivi e le relative funzioni e al contempo abilitare la Regione ad avviare un processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale, nonché ad avvalersi della cooperazione del gestore dell'Archivio Nazionale nella gestione operativa del tributo
2. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, con le rispettive società partecipate Umbria digitale (futura PuntoZero) e ACI Informatica, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale della tassa automobilistica.
3. La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.

Ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis del decreto-legge n. 124/2019, sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
 - favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
 - eliminare duplicazioni di banche dati;
 - contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
 - conseguire risparmi di spesa.
4. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia cooperano, nello sviluppo per il nuovo sistema di gestione degli archivi, previsti dal DM 418/98, denominato N-STAR che sfrutta il moderno paradigma "As A Service".
Grazie a questo approccio, il sistema N-STAR:
 - può essere utilizzato dalle Regioni/ Province Autonome per favorire un processo di internalizzazione della gestione del tributo;
 - ha un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (contabilità, gestione riscossione coattiva, pagoPA, etc);

- è una componente essenziale del sistema di gestione dell'archivio nazionale ANTA e delle sue funzioni specifiche.
5. La portabilità del sistema N-STAR, secondo le regole previste dal CAD, consentirà alla Regione Umbria di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.
 6. La gestione condivisa della base dati che costituisce l'Archivio Regionale e la corrispondente porzione di Archivio Nazionale, richiede il costante e continuo aggiornamento ed allineamento che le due Amministrazioni garantiscono attraverso:
 - a) le strutture regionali presenti sul territorio;
 - b) le Unità Territoriali dell'ACI;
 - c) l'acquisizione dei dati necessari alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla fiscalità dell'auto dal PRA, dalla MCTC, dalla ANPR, dalla Sogei ecc.

La gestione dell'attività dell'accordo di collaborazione sottoscritto con ACI per l'anno 2022 veniva demandata ad un gruppo di lavoro a cui presenziavano tutte le componenti dell'accordo e che nell'ultimo incontro del 14 dicembre ha riportato gli esiti dell'attività svolta tra cui:

1. nel mese di novembre è stata attivata presso tutti i punti abilitati la riscossione in collegamento con NSTAR;
2. la Regione, in applicazione del progetto di internalizzazione, avrà accesso al Nuovo sistema NSTAR a decorrere dal 1 gennaio 2023;
3. il nuovo sistema di assistenza al contribuente con il quale la Regione esercita funzioni di coordinamento, controllo e definizione delle pratiche, caratterizzata da una grossa digitalizzazione, verrà attivata entro il mese di aprile accompagnata da adeguata formazione degli operatori;
4. il sistema NSTAR avrà come primo anno di riferimento per la gestione l'anno 2023 e per motivi di sicurezza e di stabilità amministrativa dei procedimenti inerenti le annualità precedenti sino al 2022 queste saranno completate utilizzando il vigente sistema SINTA presumibilmente al massimo sino al 31 dicembre 2024.

Il presente accordo, in naturale continuità di quello in scadenza al 31 dicembre 2022, prende atto dell'avvenuta internalizzazione della gestione della tassa automobilistica e degli ulteriori sviluppi programmati che verranno effettuati con il sistema NSTAR ha ad oggetto la corretta amministrazione del tributo, coerentemente con le finalità e le attività di cui ai commi 1 e 2bis dell'articolo 51, del decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, ovvero in attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2 della Costituzione ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Il seguente accordo di cooperazione si configura come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato,

Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

Preso atto che

✓ l'art. 5 del dm 418/98 stabilisce al comma 5 che i dati presenti nell'archivio nazionale sono utilizzati direttamente dal Ministero delle Finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali, mentre al comma 6 stabilisce che i costi per la gestione dell'archivio nazionale sono ripartiti in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione;

✓ in attuazione dell'articolo 51, commi 1 e 2bis L. 157/2019 al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, sono acquisiti al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, gestito da ACI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche i dati delle tasse automobilistiche;

✓ l'Agenzia delle Entrate con nota AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U inviata a tutte le Amministrazioni regionali ed alle due Province Autonome, ha comunicato il trasferimento ad ACI della competenza esclusiva per la gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e delle funzioni ad esso attribuite;

✓ Aci, In conseguenza delle competenze acquisite ai sensi della normativa sopra richiamata, ha costituito un sistema nazionale a supporto della gestione della tassa automobilistica che comprende:

1. Il sistema pagobollo
2. L'archivio nazionale delle tasse automobilistiche integrato nel sistema informativo del PRA
3. Il sistema di assistenza pubblica nazionale
4. Il sistema NSTAR che ha lo scopo di migliorare la fruizione dei dati presenti sull'archivio nazionale e la sua integrazione con i sistemi informativi regionali costituiti e costituendi.

Tale sistema nazionale ha il fine ultimo di fornire alle amministrazioni titolari del tributo il necessario supporto per una gestione "coerente" della tassa automobilistica e risolvere criticità conseguenti a frequenti situazioni di conflitti di competenza fra regioni diverse su medesimi veicoli.

Tutto ciò premesso le parti convengono espressamente

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2

Oggetto e fini della cooperazione

1. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia cooperano, ai sensi dell'art. 51 della legge 157/2019, nella gestione della tassa automobilistica regionale attraverso l'utilizzo e l'aggiornamento del medesimo sistema gestionale NSTAR, realizzato da ACI per la gestione dell'archivio nazionale ed utilizzabile anche per la gestione della porzione di dati relativa ai veicoli di competenza della Regione Umbria (Archivio regionale).
2. La cooperazione persegue i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente, oltre agli ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis:
 - migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
 - favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
 - eliminare duplicazioni di banche dati;
 - contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
 - conseguire risparmi di spesa.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

1. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia proseguono la cooperazione nello sviluppo del nuovo sistema di gestione integrata degli archivi previsti dal DM 418/98, denominato NSTAR che sfrutta il moderno paradigma "As A Service" grazie al quale la regione Umbria:
 - procede nel processo di internalizzazione della gestione del tributo. La prima fase di internalizzazione si è conclusa a Dicembre 2022 con lo spostamento dell'interfaccia di dialogo per la riscossione ordinaria sulla piattaforma pagoPA della tassa automobilistica da SINTA al sistema di gestione dell'archivio nazionale NSTAR, con l'avvio della gestione della tassa automobilistica con NSTAR a decorrere dal 1 gennaio 2023, con l'attivazione del nuovo sistema di assistenza al contribuente entro aprile 2023;
 - procede all'integrazione con il sistema nazionale di gestione della tassa auto ed in particolare con l'archivio nazionale ANTA per poter beneficiare delle funzioni specifiche in esso disponibili ed in particolare del nuovo modello di assistenza;
 - procede all'integrazione sistema NSTAR con i sistemi informativi regionali in base alle esigenze che la stessa Regione rappresenterà a partire con il sistema di protocollazione regionale e

successivamente con la contabilità, la gestione della riscossione coattiva e il sistema di riscossione pagoPA.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle attività e compiti e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità dell'auto ed in particolare della tassa automobilistica della Regione Umbria. Gruppo di lavoro

1. Le parti, attraverso i piani operativi annuali, definiranno il calendario delle attività da svolgere per la realizzazione gli obiettivi di cui al precedente art. 3 continuando ad operare attraverso la modalità organizzativa già collaudata ed utilizzata nel precedente accordo di cooperazione del gruppo di lavoro congiunto che continua pertanto la sua attività anche per il periodo di cui al presente accordo.
2. Il nuovo modello di assistenza ai contribuenti (B2C) ed alle imprese (B2B) prevede che:
 - La Regione Umbria mantiene la piena titolarità delle attività di assistenza esercitando funzioni di coordinamento, controllo e definizione delle pratiche (integrate con protocollo regionale);
 - Gli utenti privati possono autonomamente accedere all'assistenza digitale tramite autenticazione con SPID;
 - Le attività, di supporto agli utenti, operative, di accettazione e di istruttoria sono svolte oltre che dai punti di accesso previsti/abilitati dalla Regione Umbria anche in regime di libero mercato dagli operatori economici del settore automobilistico ai sensi delle disposizioni e per effetto dell'autorizzazione di cui alla legge 264/1991;
 - ACI ed ACI Informatica, in collaborazione con PuntoZero scarl, in house regionale, mettono a disposizione know-how e gli strumenti informatici per la gestione delle attività (Es: risponditore automatico, base dati di conoscenza normativa e procedurale, portale delle istanze, applicativo per la gestione delle istruttorie, etc). Il nuovo modello di assistenza è fortemente integrato con il sistema nazionale delle Tasse Automobilistiche (di cui è titolare ACI) in particolare per la fornitura dei dati certificati (Motorizzazione Civile, PRA, etc) e per la funzione di coordinamento ed integrazione degli archivi regionali al fine di assicurare omogeneità al trattamento dei dati e derimere gli errori e le eventuali controversie (sulla base delle indicazioni delle Regioni)
3. Le attività informatiche saranno svolte in collaborazione fra PuntoZero ed ACI Informatica

Articolo 5

Rimborso dei costi

1. La Regione Umbria per la cooperazione ai sensi dell'art. 51 della legge 157/2019 riconosce ad ACI il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati per l'utilizzo dell'archivio nazionale, delle infrastrutture tecnologiche e lo sviluppo software di NSTAR e dei moduli ad esso collegati in base al criterio di riparto tra ACI e le Regioni partecipanti al progetto NSTAR secondo il criterio della dimensione del parco auto circolante. I costi sostenuti dalle parti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rendicontati trimestralmente. I costi del presente Accordo sono comprensivi di quelli sostenuti e ripartibili da ACI per la gestione del sistema nazionale delle tasse automobilistiche e per il supporto all'internalizzazione ed integrazione con il sistema informativo regionale dell'archivio delle tasse

automobilistiche e ammontano complessivamente su base annua all'importo massimo di 506.046,00 euro calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 DM 418/98, richiamato in premessa. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 tale costo è comprensivo del rimborso dei medesimi oneri per l'utilizzo del sistema SINTA che con la generazione dei flussi dei ruoli relativi all'anno fiscale 2022 conclude il suo utilizzo. A partire dal 2025 rimarrà probabilmente solo il sistema NSTAR con eventuale riduzione dei rimborsi che la Regione dovrà riconoscere ad ACI secondo la tabella allegata al presente accordo nel quale al fine di garantire eventuali attività residuali su SINTA sono stati previsti i relativi costi connessi comunque ad un suo utilizzo a chiusura delle attività residue. Le somme previste si intendono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA a seguito della Risposta dell'Agenzia dell'entrate all'interpello n. 956-1004/2018.

2. Eventuali richieste di personalizzazioni da parte della Regione Umbria non realizzate da Puntozero scarl costituiscono costi da rimborsare e da definire in via autonoma ed aggiuntiva.

Articolo 6

Portabilità di NSTAR

1. La Regione Umbria, come già previsto nel precedente accordo, potrà attivare la portabilità del sistema N-STAR, secondo le regole previste dal CAD, su proprie infrastrutture tecnologiche o di altri operatori a propria scelta, attivando la richiesta ad ACI fermo restando che tutti i costi diretti ed indiretti saranno a carico della stessa Regione Umbria. La Regione Umbria potrà ovviamente avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.
2. ACI fornirà nella seconda ipotesi l'attestazione circa il rispetto dei criteri di qualificazione dei servizi cloud previsti dall'Agenzia per la cibersecurity nazionale – ACN -.
3. La Regione si riserva altresì di generare lo IUV dal sistema regionale dei pagamenti elettronici ed acquisito sul sistema informativo N-STAR mediante integrazione con la piattaforma della Regione dei pagamenti elettronici.

Articolo 7

Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2023 fino al 31/12/2025.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 8

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o provinciali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche provinciali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, ma comunque in maniera coordinata fra di loro, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 9

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Umbria.
2. ACI e Regione Umbria sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio regionale e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati tra le parti nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Per la Regione Umbria

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità

Il Presidente

Regionale, sanzioni amministrative

Angelo Sticchi Damiani

Stefano Strona

Stefano Strona
REGIONE UMBRIA-GIUNTA
REGIONALE/80000130544
14.02.2023 12:31:52
GMT+00:00

.....

o firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente



Nuovo Accordo di cooperazione con Regione Umbria

Roma, 23 gennaio 2023



Ipotesi economica (Anni 2023 – 2025)

	2023	2024	2025
Gestione sistema SINTA	353.248 €	267.002 €	132.511 €
Esercizio NSTAR	145.374 €	239.044 €	365.579 €
Totale Generale	498.622 €	506.046 €	498.090 €

(*): I costi saranno annualmente oggetto di rendicontazione/ verifica in base all'andamento del processo di internalizzazione

N.B. I costi, oltre che per la gestione della transizione e dell'internalizzazione, permarranno per l'utilizzo del sistema nazionale da cui le regioni non possono prescindere perché ciò consente di ridurre complessivamente i propri costi e ottimizzare il sistema. Il sistema nazionale attraverso il sistema di assistenza garantisce la certificazione delle correzioni e dei dati al fine di garantire la coerenza di tutti gli archivi esistenti

**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
REGIONE UMBRIA E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**“Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dal Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta regionale n. 126 del 07/02/2023, è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 1/01/2023 31/12/2025, tra la Regione Umbria (di seguito Regione) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.
- Quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di Cooperazione tra la Regione Umbria e ACI in materia di tasse automobilistiche regionali per il periodo 1/01/22 31/12/222, relativamente agli obblighi in materia di protezione dei dati e accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento a cui si espressamente si rinvia.

Ciò premesso,

TRA

La Regione, codice fiscale, n. 80000130544 e partita IVA 01212820540 legalmente rappresentata dal dott. Stefano Strona, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria,

fiscalità regionale, sanzioni amministrative della Regione Umbria, autorizzato alla stipula del presente Accordo di Cooperazione ai sensi della citata Delibera della Giunta regionale

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- b) per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dal Accordo di Cooperazione;
- c) per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- d) per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- e) per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale della Tassa Automobilistica è la Regione Umbria, il Titolare del Trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è ACI;
- f) per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare

del trattamento. ACI e la Regione Umbria sono rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l’Archivio Regionale e per l’Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.

- g) per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- h) per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all’art. 32 del GDPR;
- i) per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- j) per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k) per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- l) per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell’archivio regionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità della Regione Umbria effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione, e le operazioni di trattamento dei

dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate dalla Regione nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 126 del 07/02/2023. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e la Regione nell'ambito dei reciproci ruoli di Responsabili esterni del trattamento, non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui vengano a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione e dalla Regione in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.

Resta fermo il diritto del Titolare in entrambe le fattispecie sopra menzionate e in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI e della Regione quali responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

2. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati rispettivamente da ACI e dalla Regione per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), la Regione per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5
Modalità istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6
Obblighi e doveri del responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dal Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.
2. In particolare, ACI e la Regione in qualità di Responsabili sono rispettivamente obbligate a:
 - a) effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - b) adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
 - c) nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - d) eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e la Regione dovranno informare i rispettivi Titolari del trattamento ed i Data Protection Officer (DPO) della Regione e di ACI;

- e) adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- f) garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - g) la cifratura dei dati personali;
 - h) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - i) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - j) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione e di ACI o da un loro delegato;
 - k) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa e/o da ACI, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
 - l) trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- m) adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che

siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- n) tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione e/o di ACI e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- o) assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- p) soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- q) garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, il Responsabile dovrà:
 - r) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - s) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - t) consentire l'effettuazione di controlli;
 - u) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- v) garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- x) informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere; permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte del Titolare e da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- y) non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e la Regione in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano a:
 - individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
 - assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "*best practices*" vigenti;
 - assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. Il responsabile è tenuto ad informare il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Accordo di Cooperazione. Tale notifica - da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

2. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI e /o la Regione supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Accordo di Cooperazione, ACI e/o la Regione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o della Regione sarà possibile a condizione che su l' Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.
2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi

o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Umbria
Il Dirigente del Servizio Ragioneria,
fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Stefano Strona



Stefano Strona
REGIONE UMBRIA-GIUNTA
REGIONALE/80000130544
14.02.2023 12:35:32
GMT+00:00

Per l'Automobile Club d'Italia Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani